



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Direttore**

Determina n. 55 del 16.05.2022

**Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza
nucleare e la radioprotezione – ISIN**

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “Attuazione della direttiva 2014/87/EURATOM, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari” (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN con funzioni e compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

Visto il “Regolamento di funzionamento e organizzazione interni” dell'ISIN (di seguito *Regolamento*) approvato con delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018, successivamente modificato con delibera del Direttore n. 5 del 22.2.2021, e in particolare gli articoli 5, comma 1, 6, comma 3, e 7, comma 1;

Visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 recante “Regolamento generale per la protezione dei dati personali”, e in particolare l'art. 26 che definisce Contitolari del trattamento coloro che in qualità di Titolari del trattamento “determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento” dei dati personali e prevede che, i Contitolari determinano in modo trasparente, mediante un Accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento “con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato”;

Vista la Convenzione sottoscritta tra ISPRA e ISIN prot. n. 1995 del 03.04.2019, stipulata ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo n. 45 del 2014, che disciplina, tra l'altro, il trasferimento da ISPRA a ISIN < delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari>, e, in particolare, all'articolo 7 prevede che la gestione e il trasferimento da ISPRA a ISIN dei dati personali dei lavoratori interessati devono essere effettuati nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla protezione e sicurezza dei dati delle persone fisiche.

Ritenuto di procedere alla stipula di un Accordo ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 679/2016 per disciplinare il trasferimento sul sistema di protocollazione documentale denominato GEDOC di ISIN dei dati personali attualmente in condivisione tra i sistemi documentali di protocollazione ISIN e ISPRA;

Considerato che il presente Accordo è stipulato a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'ISIN;

DISPONE

1. di approvare per la sottoscrizione l'Accordo di contitolarità del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento UE n. 679/2016 per il trasferimento dei dati personali del personale ISIN, il cui testo è riportato nell'allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante della presente determina;
2. di dare atto che l'Accordo di cui al comma 1 è stipulato a titolo gratuito e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'ISIN;
3. di trasmettere la presente determina al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell'ISIN.

Avv. Maurizio Pernice



PERNICE MAURIZIO
16.05.2022 15:19:59 UTC



**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER IL
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PERSONALE ISIN
(ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016)**

ISIN, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, con sede a Roma in via Bavastro n. 116, (di seguito "ISIN") nella persona dell'avv. **Maurizio Pernice**, legale rappresentante *pro tempore*;

E

ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con sede a Roma in via Vitaliano Brancati n. 48 (di seguito "ISPRA"), nella persona della dott.ssa **Maria Siclari**, Direttore generale *pro tempore*,

di seguito congiuntamente "**Contitolari**" o "**Parti**"

PREMESSO CHE

- in data 03.04.2019, n. 1995 di protocollo, le parti hanno stipulato una Convenzione non onerosa ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato dal D.lgs. n. 137 del 2017, (di seguito Convenzione) che disciplina il trasferimento da ISPRA a ISIN < delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari>, e in particolare all'articolo 7, prevede che la gestione e il trasferimento da ISPRA a ISIN dei dati personali dei lavoratori interessati devono essere effettuati nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla protezione e sicurezza dei dati delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante "*Regolamento generale per la protezione dei dati personali*" (di seguito denominato "Regolamento") (ALL. 1);
- la Convenzione impegna le parti, in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, a disciplinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati del personale trasferito da ISPRA a ISIN, e in particolare l'articolo 7 comma 3 della Convenzione prevede che devono essere concordati tempi, requisiti, modalità e condizioni per la gestione dei dati riferiti a detto personale fino alla completa presa in carico dello stesso da parte di ISIN;
- i Contitolari di cui all'articolo 26 del Regolamento sono tenuti a determinare in modo trasparente, mediante un Accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal medesimo Regolamento "*con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato*";

TUTTO CIO' PREMESSO COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue

Art. 1.

(OGGETTO DELL'ACCORDO)

1. Il presente Accordo disciplina le rispettive responsabilità delle parti per il trattamento dei dati personali dei dipendenti del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale e degli altri dipendenti dell'ISPRA transitati nei ruoli dell'ISIN ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 12, del d.lgs. n. 45 del 2014, sia con riferimento ai dati registrati sui sistemi di gestione documentale di ISPRA relativi al rapporto di servizio svolto dal 2009 al 31.12 2019, sia con riferimento all'utilizzo di tali sistemi da parte del medesimo personale fino al 16 giugno 2020.
2. Ai fini del comma 1, il presente Accordo disciplina il trasferimento sul sistema di protocollazione documentale denominato GEDOC di ISIN dei dati personali attualmente in condivisione tra i sistemi documentali di protocollazione delle Parti, nonché la memorizzazione fino al completamento del trasferimento e i tempi di conservazione dei medesimi dati sui sistemi di gestione documentale di ISPRA;
3. ISPRA provvede alla conservazione dei dati come contitolare e ai soli fini previsti dalla legge per le proprie esigenze istituzionali;
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti assumono gli obblighi e le responsabilità previsti per il regime di contitolarità Regolamento UE 679/2016, dalle disposizioni di legge e regolamentari nazionali in materia di protezione dati personali, e dal Garante della privacy in qualità di Autorità nazionale di controllo.

ART. 2

(AMBITO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO)

1. Le modalità e le operazioni di trattamento relative all'oggetto del trattamento, alla natura e allo scopo del trattamento, alla tipologia di dati personali, alle categorie di interessati e ad altri elementi essenziali del trattamento sono indicate nell'Allegato 1.
2. Le parti provvedono al trattamento in contitolarità dei dati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati (*privacy by default*). A tali fini le Parti adottano, fra l'altro:
 - a) misure tecniche e organizzative idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, nonché per impedire il rischio di perdita, distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, comunque, un uso illecito dei dati;
 - b) misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (*privacy by design*);
3. Il trattamento è effettuato manualmente o con modalità automatizzate che consentono di elaborare e trasmettere i dati personali oggetto del presente Accordo.

ART. 3
(OBBLIGHI DEI CONTITOLARI)

1. I Contitolari, per quanto di propria competenza, sono tenuti al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le operazioni di trattamento concordate nel presente Accordo.
2. ISPRA si impegna a rendere disponibili i dati personali oggetto del presente Accordo attualmente memorizzati sui propri sistemi di gestione documentale e a consentirne il completo trasferimento sul sistema di gestione documentale di ISIN denominato GEDOC.
3. ISIN si impegna a raccogliere i dati personali trasferiti e a memorizzarli sul proprio sistema di gestione documentale denominato GEDOC.
4. Ciascuna Parte si impegna a:
 - a) rispettare i principi del Regolamento e le finalità indicate nell'Informativa privacy consegnata ai dipendenti;
 - b) non aggravare gli obblighi dell'altra Parte rispetto a quanto convenuto con il presente Accordo e previsto dalla Privacy Policy;

ART. 4
(INFORMATIVA AGLI INTERESSATI E GESTIONE RICHIESTE DEGLI INTERESSATI)

1. I Contitolari provvedono a rispettare gli obblighi di informazione nei confronti degli interessati fornendo agli stessi tutte le informazioni prescritte ai sensi degli artt. 13 e 14 (in quanto già applicato) del Regolamento.

ART. 5
(NOTIFICHE RELATIVE A RETTIFICHE, CANCELLAZIONI, RESTRIZIONI, REVOCA DEL CONSENSO)

1. Ciascuna Parte è tenuta a comunicare all'altra ogni richiesta di rettifica o cancellazione di dati personali o limitazione del trattamento in conformità con il Regolamento e qualsivoglia normativa applicabile, nei limiti richiesti da tale normativa.
2. Ciascuna Parte è, altresì, tenuta a comunicare all'altra Parte ogni eventuale revoca di consenso presentata dagli interessati in relazione alle finalità di trattamento che richiedono quale base giuridica il consenso dell'interessato, ivi inclusi i trattamenti di dati rientranti nelle particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR.

ART. 6
(MISURE DI SICUREZZA)

1. I Contitolari, ciascuno per quanto di propria competenza, si danno reciprocamente atto di avere adottato misure tecniche e organizzative adeguate alle prescrizioni del Regolamento, tenuto conto della natura del trattamento da ciascuno di essi effettuato e delle informazioni a disposizione di ciascuna Parte.
2. Tutte le misure tecniche e organizzative adottate assicurano la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali e devono essere adeguate anche al fine di permettere il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico.

ART. 7

(SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO)

1. Ciascuno dei Contitolari individua con atto formale scritto le persone fisiche incaricate del trattamento che sono autorizzate ad accedere e a trattare i dati personali.
2. Con la designazione i Contitolari forniscono agli incaricati del trattamento le istruzioni scritte e dettagliate sulle modalità del trattamento.
3. Sarà cura dei Contitolari vincolare, con apposito impegno scritto, i propri incaricati del trattamento alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro, in relazione alle operazioni di trattamento oggetto del presente Accordo da essi eseguite.

ART. 8

(VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI)

1. In caso di violazione o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali, ciascuno dei Contitolari si impegna ad adempiere per quanto di propria competenza agli obblighi di cui agli articoli da 33 a 36 del citato Regolamento circa i processi di notifica all'Autorità di controllo e di comunicazione all'interessato (c.d. data breach).
2. Ciascuna Parte dà tempestivamente notizia all'altra di eventuali violazioni che possono comportarne:
 - a. la distruzione, la perdita o l'alterazione accidentale o illecita dei dati
 - b. la divulgazione non autorizzata dei dati
 - c. l'accesso ai dati personali descritti nell'Allegato 1.

ART. 9

(RAPPORTI CON LE AUTORITÀ)

1. Le Parti collaborano per riscontrare eventuali richieste e istanze dell'Autorità di controllo relative ai dati personali trattati in esecuzione della Convenzione in essere tra le Parti.

ART. 10

(ESTERNALIZZAZIONI DELL'ATTIVITÀ E DESIGNAZIONE DI EVENTUALI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO)

1. Il Contitolare che ricorre a soggetti esterni per l'esecuzione delle attività di trattamento di propria competenza (o parte delle stesse) informa l'altro Contitolare e tiene un registro preciso e aggiornato di tutti i soggetti designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

ART. 11

(RESPONSABILITÀ)

1. Ciascuno dei Contitolari è responsabile per qualsiasi danno, incluse le spese legali, causato da atti, operazioni non corrette di trattamento o qualsiasi fatto, comportamento, omissione o inadempimento imputabile a sé stesso, ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori.

ART. 12
(CESSAZIONE)

1. Il presente Accordo può cessare con il venir meno della contitolarità a seguito di cancellazione dei dati oggetto del presente accordo da parte di ISPRA. In tal caso ISPRA, si impegna a trasmettere ad ISIN previa comunicazione formale avente ad oggetto i dati personali per i quali intende procedere alla cancellazione.
2. In caso di cessazione ISIN acquisisce la titolarità esclusiva dei dati oggetto del medesimo.

ART. 13
(VARIE)

1. Le comunicazioni, le notifiche e le informazioni richieste ai sensi del presente Accordo sono inviate a:
 - per ISIN a: rdp@isinucleare.it e isin-udg@legalmail.it ;
 - per ISPRA a: rdp@isprambiente.it e protocollo.ispra@legal.mail.it
2. Le disposizioni del presente Accordo, nei limiti del relativo campo di applicazione, prevalgono sugli obblighi in materia di protezione dei dati personali eventualmente disciplinati da altri Accordi o dalla Convenzione n. 1995 del 03.04.2019 o da altri Atti convenzionali stipulati tra le Parti.
3. L'eventuale invalidità o inapplicabilità di una clausola o di una disposizione del presente Accordo non vizia l'intero Accordo che per le altre parti rimarrà valido ed efficace.
4. Ai fini di cui al comma 3, la disposizione invalida o inapplicabile è modificata secondo necessità per garantirne la validità e l'applicabilità nel rispetto della volontà delle Parti, o interpretata come se la parte invalida o inapplicabile non sia mai stata ivi contenuta.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche in presenza di eventuali omissioni contenute nel presente Accordo.

ISPRA
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. SSA MARIA SICLARI

ISIN
IL DIRETTORE
AVV. MAURIZIO PERNICE
